

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2949 del 28 dicembre 2012

**Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - Art. 55 L.R. 7/99 - Anno 2012.**  
*[Servizi sociali]*

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è inteso al ristoro della spesa sociale per i Centri Diurni. La spesa per i Centri Diurni è ricompresa nei livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'attribuzione del 67,5% a carico della spesa sanitaria e del rimanente 32,5% a carico della spesa sociale, per la quale non è prevista compartecipazione alcuna da parte dell'utenza (art. 6, comma 3<sup>a</sup> della L.R. 30 del 18 dicembre 2009 il riparto con riferimento alle risorse a bilancio regionale e alla programmazione presentata.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Il Centro Diurno viene definito dalla DGR 84 del 16 gennaio 2007 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie e sociali - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione per le strutture socio sanitarie e sociali" un servizio territoriale a carattere diurno, rivolto a persone con disabilità con diversi profili di autosufficienza, cui fornisce interventi a carattere educativo, riabilitativo e assistenziale.

Il Centro Diurno svolge funzioni molteplici a sostegno del sistema della domiciliarità, rappresentando sia un efficace mezzo di contrasto nei confronti dei ricoveri ospedalieri impropri e della istituzionalizzazione precoce delle persone con disabilità grave, sia un'importante azione di sollievo nei confronti del carico assistenziale delle famiglie.

Inoltre per le persone con disabilità grave e gravissima in età post scolare la frequenza al Centro Diurno e quindi la partecipazione a programmi ed attività individuali e di gruppo specifiche, consente di instaurare, compatibilmente con le potenzialità e le attitudini di ciascuno, relazioni interpersonali e sociali che rendono effettivo il diritto alla piena integrazione nel proprio contesto familiare e ambientale. Anche le attività ordinarie del vivere quotidiano assumono una valenza educativa e riabilitativa orientata allo sviluppo e al mantenimento dell'autonomia.

L'articolo 55, comma 2, della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7 prevede che "Le spese per il trasporto ed il vitto a carico delle persone disabili gravi e gravissimi frequentanti i centri educativi occupazionali diurni (CEOD) sono a carico del fondo sociale regionale".

La DGR 3972 del 30 dicembre 2002 "DPCM 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza. Disposizioni applicative. Terzo provvedimento" ha determinato che in Area Disabili le prestazioni socio sanitarie e, in particolare, le prestazioni in regime semiresidenziale nella fase di lungo assistenza, siano poste a carico della spesa sanitaria per il 67,5% e a carico della spesa sociale per il 32,5%.

L'art. 5 della L.R. del 27 febbraio 2008 n. 1 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2008", dispone che: "I costi del trasporto per l'accesso ai CEOD costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura avviene secondo quanto previsto per i LEA, detratti i trasferimenti a valere sul fondo sociale regionale di cui all'art. 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)".

In ottemperanza al combinato disposto di cui al predetto art. 5 L.R. 1/2008 e alla DGR 3972/2002, la quota dei costi di trasporto sostenuti dalle Aziende ULSS, non coperta dal contributo in questione, viene posta a carico del fondo sanitario per il 67,5% e a carico del fondo sociale per il 32,5%.

Il contributo, di cui al sopra menzionato art. 55, comma 2, della L.R. 7/1999, è stato erogato annualmente, in ottemperanza ai disposti del comma 4 dello stesso articolo, mediante l'attribuzione alle Aziende ULSS di residenza di una quota, calcolata sul numero delle persone disabili frequentanti i Centri Diurni.

Ai fini di assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie la possibilità di frequentare il Centro Diurno maggiormente rispondente agli obiettivi del progetto individuale, a favore degli utenti che frequentano i Centri Diurni ubicati in Aziende ULSS diverse da quelle di residenza, queste ultime provvedono al trasferimento della quota all'Azienda ULSS dove il Centro Diurno è ubicato.

Attualmente, l'Osservatorio regionale Politiche Sociali dell'azienda ULSS n. 7 sta ancora elaborando i dati trasmessi dalle Aziende ULSS, con riferimento all'anno 2012, relativamente ai Centri Diurni attivi nel loro territorio e alle persone con disabilità grave e gravissima residenti nel loro territorio frequentanti, nella data considerata, i Centri Diurni ubicati nel territorio e nel territorio di altre Aziende ULSS.

Tenuto conto, però, della necessità di provvedere al finanziamento, per l'anno 2012, si propone di assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di euro 1.500.000,00 di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ripartita in modo proporzionale al numero di disabili frequentanti i Centri Diurni alla data del 1° gennaio 2012, ma non ancora validato.

La spesa, di importo pari a euro 1.500.000,00, fa riferimento al capitolo di spesa 100013 del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 che presenta la necessaria disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il DPCM 29 novembre 2001;
- Vista la legge n. 104/92;
- Visto la L.R. 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39, art. 42, comma 1 e art. 44;
- Vista la L.R. 13 aprile 2001, n. 11, art. 133, comma 3;
- Vista la L.R. 16 agosto 2002, n. 22;
- Vista la L.R. del 27 febbraio 2008, n. 1, art. 5;
- Vista la L.R. del 18 dicembre 2009, n. 30, art. 6, comma 3;
- Vista la L.R. del 16 febbraio 2010, n. 11 art. 49, comma 2;
- Vista la L.R. del 6 aprile 2012, n. 14;
- Vista la DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002;

delibera

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assegnare alle Aziende ULSS la somma complessiva di euro 1.500.000,00, quale contributo per l'anno 2012 per le spese di vitto e trasporto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni, come risulta nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di impegnare a favore delle Aziende ULSS la spesa di euro 1.500.000,00 sul capitolo di spesa n. 100013 ad oggetto "Fondo regionale per le politiche sociali - trasferimenti alle amministrazioni pubbliche a favore degli utenti CEOD" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la somma verrà erogata una volta validati, da parte dell'Osservatorio regionale Politiche Sociali dell'Azienda ULSS n. 7, i dati relativi ai frequentanti i Centri Diurni;
5. di dare atto che l'erogazione prevista nel presente atto è condizionata alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa considerato;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della l.r. n. 1/2011;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
8. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali;
9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

[Torna al sommario](#)

**REGIONE DEL VENETO**giunta regionale – 9<sup>a</sup> legislatura**ALLEGATO A alla Dgr n. 2949 del 28 dicembre 2012**

pag. 1/1

Persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni al 1/1/2011 Contributo art. 55 L.R. 7/99 - Anno 2012			
Azienda ULSS	Centri Diurni	Beneficiari al 1/1/2012	Assegnazione 2012
1 Belluno	4	160	36.832,00
2 Feltre	5	96	22.099,00
3 Bassano del Grappa	5	206	47.422,00
4 Alto Vicentino	11	228	52.486,00
5 Ovest Vicentino	16	294	67.680,00
6 Vicenza	23	552	127.072,00
7 Pieve di Soligo	11	319	73.435,00
8 Asolo	17	450	103.591,00
9 Treviso	27	548	126.151,00
10 San Donà di Piave	13	294	67.680,00
12 Veneziana	10	228	52.486,00
13 Mirano	13	283	65.147,00
14 Chioggia	3	79	18.186,00
15 Cittadella	10	415	95.534,00
16 Padova	28	694	159.761,00
17 Este	10	211	48.573,00
18 Rovigo	10	160	36.832,00
19 Adria	2	41	9.438,00
20 Verona	35	646	148.711,00
21 Legnago	13	227	52.256,00
22 Bussolengo	20	385	88.628,00
<b>Totale</b>	<b>286</b>	<b>6.516</b>	<b>1.500.000,00</b>